CAMERA DEI DEPUTATI N. 571

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
(DI GIESI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

—

Modifiche alla disciplina delle espropriazioni effettuate ai sensi delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Presentata il 14 settembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza acquisita in materia di espropriazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale ha dimostrato che non sempre il termine dei cinque anni, previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno ai fini della retrocessione ai precedenti proprietari dei terreni espropriati, è sufficiente per il raggiungimento degli scopi prestabiliti, connessi pur sempre ai fini industriali.

La norma citata prevede infatti la possibilità che i terreni acquisiti dai Consorzi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, sia al fine dell'insediamento degli impianti produttivi, sia al fine dell'attrezzatura della zona, vengano retrocessi – a richiesta dei privati interessati – quando le relative opere non risultino realizzate entro cinque anni dalla data di emanazione dei decreti di esproprio.

La brevità del periodo di utilizzazione dei beni espropriati rende infatti difficol-

tosa e a volte pressoché impossibile l'attuazione di programmi di investimenti previsti, a causa sia delle esigenze di progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali e delle relative procedure amministrative spesso lunghe e defatiganti, sia della realizzazione degli impianti industriali, specie in settori suscettibili di rapide modificazioni per mutamenti dei processi tecnologici o di prospettive di mercato interno o internazionale (vedasi ad esempio per il settore siderurgico, il caso del quinto Centro siderurgico a Gioia Tauro).

Inoltre, la specifica indicazione nei decreti di esproprio dei terreni delle particolari destinazioni per le quali sono stati acquisiti, rende impossibili ulteriori e diverse destinazioni alternative, anche se idonee a favorire il conseguimento degli scopi di sviluppo industriale delle zone interessate, quando la realizzabilità delle previsioni iniziali sia venuta a mancare.

Occorre, quindi, anzitutto, ovviare alla possibilità che gli ex proprietari interessati al compimento del suddetto termine quinquennale, richiedano, nell'ambito di un comprensorio territoriale globalmente acquisito per la organica realizzazione di un piano di investimenti industriali, la retrocessione di alcuni particolari immobili necessari all'attuazione del piano in questione, che non sia stato possibile utilizzare in termini per le ragioni obiettive che sono state sopra indicate.

In queste situazioni appare necessario, inoltre, dare modo ai soggetti pubblici espropriantì di devolvere *ope legis* gli immobili acquisiti per uno scopo industriale a tutte le altre possibili finalità pubbliche di industrializzazione previste dalla normativa vigente, senza necessità di rinnovazione dei decreti di esproprio.

Viene quindi proposto a tal fine il presente disegno di legge, che si compone di due articoli.

Con il primo, viene sostituito il settimo comma dell'articolo 53 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, nel senso, cioè, che il termine ivi fissato per la retrocessione degli immobili a favore degli espropriati, in caso di loro mancata utilizzazione, viene elevato da cinque a dieci anni e viene prevista, inoltre, la possibilità che gli immobili acquisiti possano essere comunque destinati, oltre che ai fini specificatamente indicati nei decreti, anche a tutte le altre finalità obiettivamente possibili per l'industrializzazione e per l'attrezzatura della zona.

In relazione a ciò, il secondo articolo contiene una norma di carattere transitorio, che ha lo scopo di consentire che l'innovazione normativa introdotta con l'articolo 1 venga applicata anche ai decreti di esproprio già emanati, rispetto ai quali alla data del 1° settembre 1979 non sia decorso il termine quinquennale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il settimo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 51 e nell'articolo 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati entro dieci anni dal decreto di esproprio per lo scopo prestabilito o per altri fini di pubblica utilità obiettivamente connessi ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate, in attuazione degli articoli 50 e 56 del presente testo unico ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche ai decreti di esproprio emessi ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1253, nonché dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali alla data del 1° settembre 1979 non sia ancora decorso il termine di cinque anni dalla data di emanazione. Nei suddetti decreti di espro-

prio le specifiche destinazioni eventualmente indicate sono sostituite dalla destinazione ad ogni altro fine di pubblica utilità obiettivamente connesso ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature nelle zone interessate, in attuazione degli articoli 50 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.